

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
(Prov. FORLÌ-CESENA)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5 del 02/03/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 11 del 25/02/2022 *“AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., CON EMISSIONE DI AZIONI CON DIRITTI SPECIALI CATEGORIA “E”, FINALIZZATO ALL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI ALEA AMBIENTE S.p.A., E MODIFICHE STATUTARIE.”*

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare ricevuta in data 25/02/2022 concernente:

- Aumento del capitale sociale della partecipata Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. (LTRH SPA), finalizzata all’aumento di capitale della società Alea Ambiente spa controllata al 100% attraverso l’emissione di categoria di azioni con diritti speciali e utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dalla distribuzione di riserve di utili dalla partecipata da LTRH S.p.a. Unica Reti S.p.a.;
- le conseguenti modifiche dello Statuto che riguardano, in particolar modo, la disciplina dei diritti speciali spettanti alle azioni di categoria “E” emesse nell’operazione di cui sopra ed alle osservazioni della Corte dei Conti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

il Comune di Forlimpopoli è socio di LTRH SPA che rappresenta il modello in house pluripartecipato “a cascata” (Cfr Anac Linee Guida n. 7), mediante il quale è stato possibile attivare l’affidamento in house del servizio di Igiene Ambientale direttamente alla società Alea

Ambiente S.p.A., controllata al 100% dalla predetta LTRH SPA;

la configurazione in house di LTRH SPA e della controllata ALEA prevede un sistema di controllo analogo congiunto “a cascata” stabilito:

- dalla Convenzione ex art. 30/267 sottoscritta dagli azionisti di LTRH SPA. (“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, fra gli enti locali soci di LTRH SPA per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipata in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi”);
- dalla Convenzione ex art. 30/267 sottoscritta dagli enti pubblici – soci di LTRH SPA– che hanno affidato il servizio di Igiene Ambientale ad Alea Ambiente S.p.A. (“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, tra i Comuni soci di LTRH SPA per la configurazione di New Co costituita in qualità di socio unico dalla società holding, quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto”);
- dai rispettivi statuti delle due società.

Il controllo analogo è il requisito che connatura la legittima configurazione della società in house (unitamente alla partecipazione pubblica nel capitale e all’attività prevalente svolta nei confronti dei soci – enti pubblici locali – committenti in house) e ATERSIR (autorità di regolazione del servizio di igiene ambientale a livello locale) ha assentito l’affidamento del servizio pubblico ad Alea Ambiente con deliberazione CAMB/2017/61 del 13/09/2017 (Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma di in house providing alla società Alea nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio.) approvando le due convenzioni e gli Statuti delle due società (LTRH SPA e Alea) e avallando la struttura del controllo analogo ivi riportata.

Sotto un profilo funzionale il sistema del controllo analogo sulla società Alea Ambiente viene esercitato dagli enti locali affidanti il servizio di Igiene Ambientale tramite ATERSIR, attraverso la società LTRH SPA a mezzo delle previsioni di Statuto di quest'ultima e dalla convenzione citata in precedenza, in base ai quali il Coordinamento dei Soci di LTRH SPA assume le decisioni in materia ambientale, ivi previste dalla relativa convenzione, previo parere vincolante della convenzione sopra riportata.

RISCONTRI

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale ha competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sugli atti fondamentali fra cui lett. e) ***“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.”***
- i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.7 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*

Visti:

- il documento programmatico budget 1/7/2017 – 30/06/2020, approvato dall'Assemblea degli azionisti di LTRH SPA, prevedeva l'effettuazione di un aumento di capitale sociale scindibile dagli iniziali 2 milioni di euro a 6 milioni di euro;
- la deliberazione dell'Assemblea di Alea Ambiente ha previsto un aumento di capitale sociale di euro 4.000.000,00, da riservarsi all'unico socio LTRH SPA;
- in data 7/12/2019 LTRH SPA ha sottoscritto e liberato una prima parte di aumento di capitale per Euro 1.861.214,00 di valore nominale mediante utilizzo di risorse di spettanza del Comune di Forlì per l'importo di Euro 1.457.066,00 e degli azionisti di categoria “A” per l'importo complessivo di Euro 404.148,00;
- successivamente LTRH SPA ha sottoscritto la restante parte di capitale, pari ad Euro 2.138.786,00 mediante utilizzo di risorse di spettanza dell'azionista ordinario Comune di Forlì per l'importo di Euro 1.155.463,00 e di spettanza degli azionisti di categoria “A” per l'importo di Euro 983.323,00;

Atteso che:

- la prima sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Alea Ambiente è avvenuta attraverso la costituzione di una riserva straordinaria appositamente costituita, a cui il Comune di Forlimpopoli non ha aderito;
- l'assemblea degli azionisti di Unica Reti S.p.A. del 9 dicembre 2019 ha deliberato la distribuzione straordinaria di riserve di utili di esercizi precedenti pari ad euro 2.000.000,00 di cui quota parte pari ad euro 983.323,00 sotto forma di dividendo dell'esercizio chiuso al 30/06/2020 agli azionisti titolari di azioni di categoria “A”;
- che per il Comune di Forlimpopoli, quale azionista correlato di categoria “A”, tale dividendo ammonta a euro 48.774,00;

Considerato che:

- il Consiglio di Amministrazione di LTRH SPA propone che l'aumento di capitale sociale avvenga in denaro, compensando il credito spettante agli azionisti per la distribuzione di

- riserve e di utili;
- con tale aumento si attribuisce agli enti pubblici soci azioni speciali di categoria “E”, di valore proporzionale alla misura nella quale, i medesimi enti pubblici, hanno contribuito alla capitalizzazione;
 - il valore del capitale economico di LTRH SPA assunto per determinare l’aumento di capitale sociale e sovrapprezzo risulta essere di euro 256.469.264 ossia per un importo unitario per azione di euro 1,949589;
 - la differenza fra valore attribuito di aumento del capitale sociale (euro 6.000.000,00) rispetto al valore nominale delle azioni LTRH SPA categoria E (euro 3.077.572,00) viene imputato a riserva sovrapprezzo azioni (euro 2.922.428);
 - si propone, altresì, la modifica dello statuto in misura strettamente connessa all’operazione prospettata, e in particolare agli artt. 6 (il capitale sociale), 8 (azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento), 16-bis (assemblee speciali);
 - la misura di partecipazione al capitale sociale di LTRH SPA da parte del Comune di Forlimpopoli all’esito dell’operazione societaria si attesta al 4% contro il 4,08% antecedente l’operazione, e che tale risultato dipende dal fatto che gli altri soci hanno sottoscritto un numero di azioni relativamente maggiore in virtù di maggiori riserve straordinarie cui Forlimpopoli non ha proceduto ad accantonare, preferendo la distribuzione;
 - l’aumento di capitale sociale, pur essendo in denaro, avviene per compensazione dei crediti degli azionisti sulla distribuzione di riserve e dividendi, pertanto senza effettive movimentazioni dirette sul Bilancio del Comune e senza pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici.

Rilevato: che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile Finanziario;

VERIFICHE

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.7.

Verificato che l’operazione di aumento di capitale sociale della partecipata LTRH SPA rispetta i principi di convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia e ed economicità dell’azione amministrativa.

Verificato che non vi sono effetti di competenza e di cassa nell’approvando Bilancio 2022/2024.

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “*aumento di capitale sociale di Livia Tellus Romagna Holding s.p.a., con emissione di azioni con diritti speciali categoria “E”, finalizzato all’aumento di capitale sociale di Alea Ambiente s.p.a., e modifiche statutarie.*”

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Cappelloni
(documento firmato digitalmente)